



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott.ssa Simona Boiardi	giudice relatore
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice

nel procedimento 90-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Zanichelli Marco, promosso dal debitore, con l'ausilio del Dott. Andrea Scerrino, nominato Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 90-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Zanichelli Marco (c.f. ZNCMCR69L31H223L) nato a Reggio Emilia il 31.07.1969 ed ivi residente in via E. De Filippo n. 4, presentato con l'assistenza della Dott.ssa Anna Maria Fontana e del Dott. Andrea Scerrino nominato Gestore della crisi;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;



considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII);

considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;

letta la relazione particolareggiata del Dott. Andrea Scerrino, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato che il ricorrente è stato socio unico e liquidatore della società Casa Vinicola Giunti srl fino a maggio 2024 quando la società è stata cancellata dal registro delle imprese;

che ha operato, sempre nel settore del commercio dei vini, con una ditta individuale cancellata dal registro delle imprese nel 2021;



ritenuto che il ricorrente, attualmente libero professionista, esercente attività di formatore (*mental coach*) versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano in capo al sig. Zanichelli debiti per € 606.016,32 derivanti in parte da fidejussioni personali prestate dal ricorrente in favore della società oltre che da debiti di natura tributaria e fiscale;

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è così composta: € 9.313,87 crediti prededucibili come compenso dell'Occ e spese della procedura, € 470.089,70 crediti privilegiati, € 126.612,75 crediti chirografari;

rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati in quanto detiene, in qualità di locatore, una Volvo targata FS613JY concessa in leasing che non rientra nella procedura non trattandosi di bene di proprietà del debitore;

rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito da: 1) n. 160 opere di grafica moderna con un valore di realizzo di circa € 43.000,00, 2) n. 1 Orologio Marca Omega di valore stimato di € 700,00; 3) 1 quota del Circolo tennis di Albinea, valore nominale di € 754,00 e valore di mercato pari a zero;

considerato che è anche titolare di alcuni conti correnti con saldi esigui e/o negativi ed in procinto di chiusura;

considerato che il ricorrente, in base al fatturato dei primi mesi del 2024, ipotizza di poter contare su un reddito medio netto mensile di € 3.500,00;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il sig. Zanichelli vive da solo e che sostiene spese mensili per € 2.000,00;

rilevato, quindi, che il debitore si è reso disponibile a mettere a disposizione della procedura la somma di € 1.551,00 per l'orizzonte temporale del piano (3 anni) e così complessivamente per € 55.836,00;



ritenuto che il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti;

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

ritenuto che sarà obbligo del nominato Liquidatore verificare le circostanze ed eventualmente esercitare le azioni di cui all'art. 274 comma 2 CCII;

rilevato che con l'attivo della procedura si dovrebbe provvedere al pagamento integrale dei creditori prededucibili ed al pagamento degli altri creditori in base all'ordine dei privilegi;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

considerato che ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) ccii, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

considerato che il liquidatore dovrà valutare in relazione al contratto di leasing relativo all'autovettura se subentrare nel contratto o sciogliersi ex art.270 comma 6 ccii;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Zanichelli Marco (c.f. ZNCMCR69L31H223L) nato a Reggio Emilia il 31.07.1969 ed ivi residente in via E. De Filippo n. 4;



II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina Liquidatore il Dott. Andrea Scerrino, già nominato Gestore della Crisi dall'Occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VI. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio della ricorrente;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di reddito che non è compresa nella liquidazione, è pari ad € 2.000,00;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia, il 24 luglio 2024 nella camera di consiglio del Tribunale- sezione procedure concorsuali.

Il giudice relatore

Simona Boiardi



Il Presidente

Francesco Parisoli

